

Repertorio 6604

Raccolta 5008

**ATTO RICOGNITIVO**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventidue del mese di dicembre

**(22 dicembre 2025)**

in Comune di Fossano (CN), in un locale al piano primo dello stabile sito in Via Bava San Paolo n. 37.

Innanzi a me Dottor ALESSANDRO PARATO, Notaio in Torino, iscritto al Collegio dei Distretti Riuniti di Torino e Pinero-  
lo, è presente il signor:

- **FESSIA MICHELANGELO**, nato a Bene Vagienna (CN) il 26 settembre 1948, domiciliato per la carica in Bene Vagienna (CN), Via Roma n. 16 bis, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

- Associazione Culturale **"AMICI DI BENE"**, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, con sede in Bene Vagienna (CN), Via Roma n. 16 bis, Codice Fiscale 92004500044, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche in data 6 dicembre 2007 al n. 819 e nel Registro delle O.N.L.U.S. in data 4 settembre 2002,

giusta delibera assembleare con atto a mio rogito, in data 24 giugno 2023, rep. n. 3.683, racc. n. 2.876, registrato a Torino il 5 luglio 2023, al n. 31.298, serie 1T.

Registrato  
a Torino 1  
il **12 gennaio 2026**  
n. **1042**  
Serie **1T**  
pagati € **200,00**

Detto comparente - della cui personale identità io Notaio sono certo - mi chiede di ricevere il presente atto con il quale

**PREMESSO**

- che è intenzione del presidente del consiglio di amministrazione della Associazione Culturale "AMICI DI BENE", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, in forza dei poteri al medesimo attribuiti nella sopra citata delibera assembleare, dare atto del decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs 117/2017, al fine di richiedere l'iscrizione della presente associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, quale ente dotato di personalità giuridica, essendo decorso il termine predetto;

- che con la sopra indicata delibera a mio rogito in data 24 giugno 2023, rep. n. 3.683, è stato adottato uno statuto adeguato alla normativa del terzo settore che sarebbe entrato in vigore al momento dell'iscrizione nel RUNTS;

- che la presente istanza viene a tal fine corredata della documentazione richiesta per poter procedere a quanto sopra indicato.

**QUANTO SOPRA PREMESSO**

e dedotto come parte integrante e sostanziale del presente atto, si stipula quanto segue.

Il signor FESSIA MICHELANGELO, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Associazione Culturale "AMICI DI BENE", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità So-

ciale, dà atto del decorso del termine di cui all'art. 104, comma 2, del D.Lgs 117/2017 e, pertanto, confermando gli organi sociali in carica, richiede l'iscrizione della Associazione Culturale "AMICI DI BENE", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, sezione "Associazioni di Promozione Sociale" (art. 46, comma 1, lett. b) del C.T.S.), quale ente con personalità giuridica e, quindi, di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Al fine di cui sopra mi esibisce e consegna quanto segue:

- **relazione di stima**, aggiornata al 31 (trentuno) ottobre 2025 (duemilaventicinque), attestante entità e composizione del patrimonio dell'associazione predetta, redatta dal dott. Gianasso Claudio, nato a Vercelli (VC), il 13 agosto 1962, con studio in Vercelli, Via Tripoli n. 37/A, dottore commercialista, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vercelli - Sezione A - al n. 141 ed al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 27557 e debitamente asseverata con giuramento davanti al Tribunale di Vercelli in data 11 novembre 2025 rep. n. 3914/25, quale contenuta nel documento che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"** per farne parte integrante e sostanziale ed attestante che il patrimonio dell'associazione predetta è di euro 326.741,55 (trecentoventiseimila settecentoquarantuno virgola cinquantacinque) (quin-

di superiore al minimo di legge), ai sensi dell'art. 22, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore, di seguito "CTS").

Il comparente conferma e garantisce che successivamente alla redazione della predetta perizia non sono intervenuti fatti di rilievo;

- **statuto** adeguato alla normativa di cui al Codice del Terzo settore e già adottato con la sopracitata deliberazione a mio rogito in data 24 giugno 2023, rep. n. 3.683, portante la nuova denominazione di "ASSOCIAZIONE CULTURARE AMICI DI BENE A.P.S. - E.T.S." che, previa vidimazione in conformità di legge, si allega al presente atto sotto la lettera **"B"** in funzione integrante e sostanziale.

Al che aderendo, io Notaio, attestata la sussistenza dei requisiti di legge, farò istanza di iscrizione della Associazione Culturale "AMICI DI BENE", Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, al RUNTS quale ente dotato di personalità giuridica.

\*\*\*\*\*

Il comparente dispensa me notaio dalla lettura degli allegati che dichiara di ben conoscere.

\*\*\*\*\*

Le spese di quest'atto, inerenti e conseguenti, sono convenute a carico dell'Associazione, richiedendosi:

- l'applicazione dell'imposta fissa di registro e l'esenzione

dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 3 del T.U.S., nonchè dell'art. 82 del CTS.

\*\*\*\*\*

Ai sensi della vigente normativa in materia, il comparente prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso del comparente.

Richiesto, ho ricevuto io Notaio quest'atto da me scritto in parte ed in parte da persona di mia fiducia, parte a mano e parte a macchina conformemente a legge, e da me letto al comparente che, a mio interpello, lo approva e con me si sottoscrive alle ore otto e quaranta minuti.

Occupi di due fogli, sei pagine sin qui.

In originale firmato:

Michelangelo Fessia

NOTAIO ALESSANDRO PARATO

## RELAZIONE DI STIMA AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DEL DECRETO LEGISLATIVO 03.07.2017,N.117

### Capitolo 1

#### Conferimento dell'incarico, descrizione dell'ente e criteri di valutazione

##### 1. Conferimento dell'incarico.

Il sottoscritto dott. Gianasso Claudio, nato a Vercelli ( VC ) il 13.08.1962, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Vercelli – Sezione A – al n. 141 ed al Registro dei Revisori Legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n. 27557, con Studio in Vercelli ( VC ), via Tripoli, 37/A, con la presente adempie all'incarico ricevuto dall'Associazione Culturale " Amici di Bene " Onlus, con sede in Bene Vagienna ( CN ), con sede in via Roma, 16/Bis, di procedere alla stima del patrimonio netto della medesima, ai fini della verifica della sussistenza del patrimonio minimo previsto dall'art.22, comma 4, del DLgs. 117/2017, per il conseguimento della personalità giuridica in sede di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art.45 del DLgs. 117/2017, quale associazione di promozione sociale - culturale.

Il sottoscritto espone di seguito il risultato delle operazioni compiute ai fini dell'assolvimento dell'incarico ricevuto.

##### 2. Descrizione dell'Ente.

L'Associazione Culturale " Amici di Bene " Onlus è un'associazione non lucrativa, indipendente, apartitica e aconfessionale, improntata ai principi di democraticità, costituita il 24.01.1977 (sulla base dei riscontri documentali resi disponibili al sottoscritto).



E' intendimento dell'Associazione Culturale " Amici di Bene " Onlus procedere all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ex art.45 del DLgs. 3.7.2017, n.117, quale associazione di promozione sociale - culturale, previo adeguamento statutario come richiesto dalla normativa vigente.

Gli organi sociali dell'ente previsti statutariamente risultano regolarmente in carica, in particolare il Presidente e legale rappresentante dell'associazione è il Sig. Michelangelo Fessia nominato per la carica dall'assemblea dei soci in data 22.02.2023.

Sulla base dei riscontri effettuati dal sottoscritto, l'Associazione Culturale " Amici di Bene " Onlus risulta correttamente organizzata dal punto di vista gestionale ed amministrativo, in rapporto alla propria dimensione di attività.

La contabilità dell'ente risulta correttamente tenuta e aggiornata ed al riguardo il sottoscritto ha potuto constatare la regolare tenuta del rendiconto provvisorio di cassa nel corso dell'esercizio 2025, alla data del 31.10.2025

E' stato altresì esaminato l'ultimo rendiconto approvato dall'associazione, già redatto secondo il modello del rendiconto per cassa previsto dal DM 5.3.2020 per gli enti del Terzo settore, riferito all'esercizio 2024, chiuso con un avanzo di gestione di euro 40,54 alla data del 31.12.2024. Il rendiconto in esame è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 22 Febbraio 2025.

I soci, alla data del 31.10.2025, risultano in numero pari a 91( novantuno ).

Non risulta inoltre alcun segnale o indicatore che possa far pensare ad una possibile interruzione della continuità dell'attività dell'ente nel breve - medio periodo.

### *3. Criteri di valutazione.*

Lo scrivente ha proceduto alla valutazione del patrimonio in relazione alla verifica della situazione patrimoniale analitica aggiornata alla data del 31 ottobre 2025, che resta nella disponibilità del perito, i cui dati sono stati consegnati al sottoscritto dal Presidente e legale

rappresentante dell'ente, Sig. Fessia Michelangelo, avendo lo scrivente effettuato i rilievi contabili ritenuti necessari, nonché assunto le informazioni ritenute opportune, anche mediante stima diretta con sopralluogo presso la sede sociale.

Nell'esecuzione del mandato conferitogli, lo scrivente ha ritenuto suo principale dovere uniformarsi agli scopi che la legge intende perseguire e cioè a quelli di evitare che, attraverso valutazioni non corrette degli elementi patrimoniali esposti, il patrimonio dell'ente non rappresenti altro che un'espressione contabile di scarsa consistenza reale.

Trattandosi di un'operazione che non ha scopo di realizzo del patrimonio, ma di verifica della sua effettiva consistenza, si è ritenuto di utilizzare un approccio cautelativo a tutela dei terzi in generale, non procedendo con la stima di un eventuale avviamento che, semmai, avrebbe accresciuto il valore patrimoniale dell'Associazione.

In pratica, l'attività del perito si sostanzia, essenzialmente, nelle seguenti fasi:

- a) Fase ricognitiva, la cui finalità è quella di pervenire all'individuazione analitica della composizione qualitativa del patrimonio che emerge dalla situazione patrimoniale che è stata consegnata dall'ente.
- b) Fase valutativa, il cui obiettivo è quello di pervenire alla corretta valutazione contabile per ciascuna posta che è stata individuata nello step precedente.

Fatte queste premesse, il sottoscritto procede all'illustrazione della valutazione svolta.

## **Capitolo 2**

### **Situazione finanziaria-patrimoniale di riferimento e metodo di valutazione delle poste in essa contenute**

#### *1. Attività: il criterio generale adottato.*

L'applicazione del principio di prudenza quale criterio generale di riferimento ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci delle attività, verificandone le singole poste attraverso l'esame della documentazione contabile relativa.

*2. Passività: il criterio generale adottato.*

L'applicazione del principio di prudenza quale criterio generale di riferimento ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole voci della passività, verificandone le poste attraverso l'esame della documentazione contabile relativa.

*3. Determinazione del patrimonio netto dell'ente.*

Sulla base delle verifiche e dei riscontri effettuati dal sottoscritto in relazione alla situazione patrimoniale dell'Associazione Culturale " Amici di Bene " Onlus riferita alla data del 31.10.2025, l'ammontare del patrimonio netto dell'Associazione Culturale " Amici di Bene " Onlus alla data del 31.10.2025 risulta pari ad euro 326.741,55 ( euro trecentoventiseimilasettecentoquarantuno,55 ), così composto:

a) ATTIVO:

- per euro 9.001,01 ( euro novemilauno euro ,01) corrispondenti alla giacenza finanziaria bancaria dell'Associazione al 31.10.2025 presso, si precisa che l'Associazione non ha giacenza di cassa contanti;
- per euro 317.700,00 ( euro trecentodiciassettemilasettecento/00 ) quale valore dei:
  - . beni mobili di proprietà dell'Associazione per euro 78.800,00
  - . beni di interesse storico – artistico di proprietà dell'Associazione per euro 238.900,00gli inventari analitici forniti al Perito dall'Associazione sono conservati dal perito nelle carte di lavoro relative alla presente perizia;
- per euro 40.54 ( euro quaranta/54 ) dell'avanzo di gestione al 31.12.2024

b) PASSIVO:

- Non risultano essere presenti passività alla data del 31.12.2024



## Capitolo 3

### Conclusioni

#### 1. Conclusioni.

Il sottoscritto, in esecuzione al mandato conferitogli e sulla base delle considerazioni sopra effettuate, può affermare, coscientemente, che il valore del patrimonio netto dell'Associazione Culturale "Amici di Bene" Onlus, oggetto di stima, alla data del 31.10.2025 è pari ad euro 326.741,55 ( euro trecentoventiseimilasettecentoquarantuno,55 ).

In ossequio alla previsione di cui all'art.22, comma 4, del DLgs. 117/2017 il sottoscritto può pertanto coscientemente attestare che il valore del patrimonio netto dell'Associazione Culturale "Amici di Bene" Onlus è superiore al limite di euro 15.000 ivi previsto per il conseguimento della personalità giuridica da parte delle associazioni, risultando pari, alla data del 31.10.2025, ad euro 326.741,55 ( euro trecentoventiseimilasettecentoquarantuno,55 )

Con osservanza.

Vercelli li 11/11/2025

Il perito

Dott. Gianasso Claudio

# TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI

## VERBALE DI ASSEVERAZIONE

n° 394/25

L'anno ~~duemilaventitre~~ <sup>2025</sup> addì ~~ventidue~~ <sup>11</sup> del mese di ~~giugno~~ <sup>NOVEMBRE</sup>

nell'Ufficio del Tribunale di Vercelli, innanzi al sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il dott. Gianasso Claudio, nato a Vercelli il 13/08/1962, con studio in Vercelli, via Tripoli, 37/A, iscritto al iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vercelli al n. 141 - A, iscritto nel Registro dei Revisori Legali al n. 27557, il quale chiede di essere ammesso ad asseverare l'avanti estesa relazione di stima. Il sottoscritto Cancelliere, previa seria ammonizione sull'importanza religiosa e morale e sulle conseguenze giuridiche dell'atto, invita il comparente a pronunciare la formula di rito, ed egli vi adempie come segue:

“Giuro di avere bene e fedelmente operato al fini di far conoscere la verità”.

Letto confermato e sottoscritto.

VERCELLI li 11/11/2025

Il Perito

Dott. Gianasso Claudio



Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Cinzia STELLA

Cinzia Stella

**ALLEGATO "B" REP. N. 6604/5008**

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale**

**"Associazione Culturale Amici di Bene A.P.S.E.T.S."**

**Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ**

**Art. 1 - Costituzione**

Con atto costitutivo del 24 gennaio 1977 è stata costituita l'Associazione Culturale Amici di Bene - ONLUS, di seguito più brevemente citata come "Associazione".

Ai fini dell'adeguamento normativo ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, per effetto del presente statuto, l'Associazione diviene Ente del Terzo Settore ed assume la forma giuridica di Associazione di Promozione Sociale.

L'Associazione ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, divenendo quindi **"ASSOCIAZIONE CULTURALE AMICI DI BENE A.P.S. - E.T.S."**.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Bene Vagienna (CN), nella sala degli Angeli dei Disciplinanti Bianchi in via Roma, 16 bis. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione si fregia dell'antico stemma del quartiere di San Giorgio della Bene medioevale:

Descrizione: San Giorgio a cavallo che colpisce di lancia il drago, il tutto al naturale, semplificato in oro, in campo rosso. Lo scudo - cartocciato a piacere - è quello a testiera di cavallo" fornito da due "legacci" svolazzanti ai lati.

Il gonfalone di stoffa rossa riporta al centro l'arme sopradescritta e la dicitura in oro Associazione Culturale Amici di Bene.

## **Art. 2 - Finalità**

L'Associazione, quale Ente del Terzo Settore, svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

In conformità con la Legge 106/2016 e il D.lgs. n. 117/17 e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, anche valorizzando la funzione del tempo libero quale momento di crescita individuale e occasione aggregativa e sociale, le attività di interesse generale di cui

all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi:

- lo svolgimento di attività di tutela, promozione e valorizzazione di beni di interesse storico, artistico, archeologico, archivistico in generale e la salvaguardia del patrimonio culturale locale;

- la tutela, procedendo ove del caso al recupero ed al restauro, di beni artistici di arredamento, sacri; opere di pittura destinati eventualmente a far parte di una esposizione a carattere museale che raccolga le bellezze artistiche del territorio benese;

- la promozione di corsi di formazione al restauro ed al recupero di mobili, opere di pittura, di scultura, oggetti preziosi, libri;

- l'organizzazione di mostre tematiche ed eventi anche di artisti contemporanei mediante scambi temporanei con altri musei e collezioni italiane ed estere;

- l'organizzazione di convegni di studio, cicli, conferenze e seminari, nonché di ogni altra attività volta a valorizzare e diffondere la conoscenza del patrimonio artistico del Piemonte;

- l'allestimento e l'incremento di una esposizione stabile di elementi di arredamento, oggetti di arte sacra, decorativi, recuperati nel territorio e la salvaguardia di archivi storici.

L'Associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni.

L'Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà aderire ad enti di rappresentanza o a Reti Nazionali del Terzo Settore che operano con finalità analoghe.

### **Art. 3 - Durata**

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'art. 16 del presente statuto.

## **Titolo II - ATTIVITÀ ESERCITATE**

### **Art. 4 - Attività di interesse generale**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive

modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

#### **Art. 5 - Altre attività**

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza inoltre attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:

- attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari;
- ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti.

#### **Art. 6 - Gestione delle attività organizzate**

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, ai quali possono essere unicamente rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente

stabiliti e autorizzati dal Consiglio Direttivo. Con riferimento all'art. 36 del D.lgs. 117/2017, in caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, purché non appartenenti al Consiglio Direttivo.

L'Associazione può inoltre avvalersi delle prestazioni di eventuali volontari, fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi

ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/17 e successive modificazioni.

L'Associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

### **Titolo III - FUNZIONAMENTO**

#### **Art. 7 - Regolamento Associativo**

L'Assemblea degli associati, ad integrazione delle norme previste dal presente statuto, può approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, il Regolamento Associativo ed eventuali altri regolamenti specifici che dettagliano le modalità operative e gestionali dell'Associazione.

#### **Art. 8 - Esercizio Sociale e Bilancio di Esercizio**

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il Bilancio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 (trenta) del quarto mese successivo alla chiusura dell'Esercizio Sociale e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

#### **Art. 9 - Bilancio Sociale**

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, deve essere redatto il Bilancio, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

## **Art. 10 - Patrimonio**

L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione, per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle attività sociali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, degli enti locali, di enti o istituzioni pubbliche;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) erogazioni liberali degli associati e di terzi comprese le fondazioni bancarie;
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio, costituito dalle liquidità e dalle acquisizioni di beni a vario titolo, nonché dagli eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi riserve o capitale, comunque denominati, a fondatori, associati, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, lavoratori o collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 27 del presente statuto.

#### **Art. 11 - Libri sociali**

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari convenuti con il Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta.

#### **Titolo IV - GLI ASSOCIATI**

##### **Art. 12 - Adesione all'Associazione**

L'Associazione è a carattere aperto e non impone limitazioni all'ammissione degli associati in relazione alle loro condi-

zioni economiche; ripudia ogni forma di discriminazione di qualsiasi genere e natura favorendo la più ampia aggregazione e lo scambio multiculturale.

La partecipazione sociale non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale. È vietato altresì il trasferimento a qualsiasi titolo della quota associativa.

Possono aderire all'Associazione le persone che si riconoscono nel presente statuto e che, impegnandosi a rispettarlo in toto e a riconoscere l'autorità degli organi sociali eletti e nominati, ne fanno richiesta al Consiglio Direttivo, che delibera in merito. La delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed è annotata nel libro dei soci con decorrenza dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro novanta giorni, comunicare all'interessato il motivo del rigetto dell'ammissione. L'interessato può, entro sessanta giorni dell'avvenuta comunicazione della deliberazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati che dovrà essere convocata per deliberare.

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- morte;

- esclusione deliberata dall'Assemblea degli Associati per gravi motivi o per indegnità;

- mancato versamento della quota associativa di un associato già dichiarato moroso.

Gli eventuali esclusi hanno diritto di ricorrere all'Assemblea degli Associati, entro sessanta giorni dalla notifica della delibera.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione dell'eventuale fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Le modalità e le condizioni di adesione all'associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Le categorie degli associati sono:

- associati ordinari: persone fisiche o enti che corrispondono la quota associativa;

- associati sostenitori: sono tali le persone fisiche o gli enti che corrispondono quote associative di particolare enti-

tà, pari almeno a due volte la quota associativa annua;

- associati onorari: categoria di associati, come prevista dall'art. 21 di cui infra.

### **Art. 13 - Diritti degli associati**

Tutti gli associati hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) ad usufruire delle eventuali assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;

c) a partecipare alle assemblee.

Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 (novanta) giorni al libro degli associati ed in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto:

a) all'elettorato attivo e passivo, eleggendo gli organi sociali e facendosi eleggere negli stessi;

b) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

c) ad approvare i bilanci.

Gli associati minorenni, iscritti da almeno 90 (novanta) giorni al libro dei associati e in regola con il versamento delle quote associative, possono esercitare i medesimi diritti, con la limitazione al solo elettorato attivo, attraverso chi esercita la responsabilità genitoriale.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.

È vigente il principio di intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

#### **Art. 14 - Doveri degli associati**

Gli associati hanno il dovere di:

- a) partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Associazione e alla realizzazione delle attività sociali;
- b) rispettare il presente statuto e le norme contenute nel regolamento associativo, parte integrante dello statuto;
- c) rispettare gli organi sociali eletti e nominati;
- d) rispettare le delibere degli organi sociali;
- e) mantenere un comportamento che non cagioni danno all'immagine associativa;
- f) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione;
- g) versare la quota associativa nei tempi e nelle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### **Titolo V - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

##### **Art. 15 - Organi Sociali**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei revisori (Organo di Controllo).

#### **Art. 16 - L'Assemblea degli Associati**

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il versamento e il versamento della quota associativa alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal vice Presidente.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno o quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o quando lo ritenga motivato il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 15 (quindici) giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 (quindici) giorni.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge i Consiglieri componenti il Consiglio Direttivo, i quali eleggeranno a loro volta al loro interno Presidente, Vi-

cepresidente, Segretario e Tesoriere;

- approva il bilancio;

- elegge e revoca i componenti gli organi sociali;

- nomina e revoca, quando ricorrano le condizioni citate agli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, l'organo di controllo o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e ne delibera il compenso;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- approva e modifica l'eventuale Regolamento Associativo ed altri ulteriori regolamenti gestionali ed organizzativi portati alla sua attenzione;

- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione ed espulsione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto e sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sulla devoluzione del patrimonio e sulla nomina del

liquidatore.

Le deliberazioni delle assemblee ordinarie sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la deliberazione è valida a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Gli associati maggiorenni, iscritti da almeno 90 (novanta) giorni al libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa, possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato maggiorenne ha diritto a un voto e può essere titolare di altre tre deleghe oltre alla propria.

Chi partecipa all'assemblea come esercente la responsabilità genitoriale su un minorenni non può assumere altre deleghe, se

non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

Le riunioni si possono svolgere anche con l'ausilio di strumenti elettronici purchè:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare la riunione e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei partecipanti;
- sia consentito ai partecipanti di intervenire nella discussione e nella votazione dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- nel verbale sia dato atto delle modalità di svolgimento dell'assemblea.

Le votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Se lo richiede almeno un terzo dei presenti possono avvenire a scrutinio segreto.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti che non sono in regola con il pagamento della quota associativa o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione.

Le delibere assunte dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati.

#### **Art. 17 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri

stabilito dall'Assemblea degli Associati nella misura di un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 12 (dodici) membri e alla prima convocazione dopo la sua elezione, o in caso di dimissioni o decadenza, elegge al suo interno presidente e vicepresidente, oltre a Segretario e Revisore.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli Associati secondo le modalità indicate dal Regolamento Associativo e dura in carica 3 (tre) anni.

I componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti fra gli Associati e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea degli Associati non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- nomina al suo interno il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere;
- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea degli Associati;
- approva i programmi di attività;
- assegna eventuali incarichi funzionali e affida gli incarichi

chi di lavoro in ambito associativo;

- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;

- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;

- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;

- delibera circa l'ammissione degli Associati, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.

- nomina e revoca ove necessario il Direttore e ne stabilisce l'eventuale compenso.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, è convocato e presieduto entro 15 (quindici) giorni dalla sua elezione dal Presidente uscente, se ne fa parte, o dal consigliere eletto più anziano.

Le successiva convocazioni avverranno tramite lettera o posta elettronica trasmessa almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione a cura del segretario, di cui all'art. 20 del presente statuto.

Le riunioni si possono svolgere anche con l'ausilio di strumenti elettronici purchè:

- sia consentito al Presidente della riunione di accertare

l'identità degli intervenuti, regolare la riunione e constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi dei partecipanti;

- sia consentito ai partecipanti di intervenire nella discussione e nella votazione dell'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- nel verbale sia dato atto delle modalità di svolgimento dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e si riunisce ogni quattro mesi od ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o quando lo richiedano un terzo dei membri del Consiglio Direttivo; in tal caso il Presidente provvederà perché la riunione si svolga entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi

dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

#### **Art. 18 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri eletti in assemblea.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati all'art. 17 del presente statuto.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio Direttivo l'attribuzione di incarichi funzionali all'Associazione.

Predispose per l'Assemblea degli Associati il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali.

In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente, che ne assume tutti i poteri.

In caso di dimissioni o decadenza, il Presidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 19 - Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri eletti in assemblea.

Dura in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo o comunque fino alla sua decadenza per i motivi indicati agli artt. 17 e 18 del presente statuto.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia temporaneamente impedito nell'esercizio delle proprie funzioni.

In caso di dimissioni o decadenza, il Vicepresidente viene sostituito con apposita elezione da parte del Consiglio Direttivo e durerà in carica fino al termine del mandato del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 20 - Il Segretario**

Il Segretario provvede al disbrigo della corrispondenza, alla compilazione dei libri dell'Associazione, alla verbalizzazione delle sedute dell'assemblea e del Consiglio direttivo. Cura la convocazione delle assemblee e dei consigli direttivi e la tenuta dei libri degli associati.

#### **Art. 21 - Cariche Onorifiche**

Il Consiglio direttivo può nominare un Presidente Onorario della Associazione, eletto concordemente da tutti i Consiglieri, e, al massimo, due associati onorari all'anno. Le nomine sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea che può respingerle. Tali cariche, conferite a personalità che si siano distinte nei confronti dell'Associazione o della tutela del

patrimonio storico artistico del Piemonte saranno esclusivamente onorifiche e non daranno diritto di voto in assemblea, né in consiglio direttivo, cui gli insigniti possono partecipare se invitati.

#### **Art. 22 - Il Tesoriere**

Il Tesoriere ha la responsabilità delle operazioni di tesoreria riguardanti l'Associazione ivi comprese la movimentazione dei conti bancari, l'incasso delle quote, l'incasso di eventuali contributi, il pagamento dei debiti nascenti dall'attività tipica dell'Associazione. Ha il dovere di rappresentare al Consiglio direttivo in ogni riunione o se richiesto da tre o più consiglieri la situazione di tesoreria esistente al momento ed il relativo piano finanziario.

Il Tesoriere predispone i dati economici e patrimoniali consuntivi e preventivi da sottoporre al Consiglio direttivo per la predisposizione dei relativi bilanci.

#### **Art. 23 - Il Direttore**

Il Direttore può essere nominato dal Consiglio Direttivo e sovrintende al raggiungimento degli scopi sociali dal punto di vista gestionale. Svolge le attività a lui conferite dal Consiglio Direttivo e gli relaziona ogni volta che gli sia richiesto. Per la sua attività può essere retribuito.

#### **Art. 24 - Collegio dei Revisori (Organo di Controllo)**

È istituito, anche per le ipotesi contemplate dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni, il Collegio

dei Revisori dei conti, composto da tre componenti nominati dall'Assemblea. Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e la fondatezza delle valutazioni patrimoniali e esprime parere sui bilanci, comunicandolo al Consiglio direttivo. Il Collegio svolge inoltre un controllo formale di tipo giuridico verificando che gli amministratori rispettino le leggi proprie dell'Associazione ed in particolare le norme statutarie tutto al fine del perseguimento degli obbiettivi istituzionali. Il Collegio dovrà inoltre verificare che siano predisposti ed approvati bilancio preventivo e consuntivo.

Il Collegio deve poi svolgere un controllo di tipo contabile al fine di salvaguardare il patrimonio dell'Associazione applicando tecniche di revisione. Il controllo dovrà avvenire periodicamente mediante verifica della reale consistenza delle voci che compongono il patrimonio, del rispetto degli adempimenti e delle scadenze fiscali.

Al momento della formazione del bilancio da parte degli amministratori il Collegio dovrà accuratamente procedere a verifica e produrre conforme relazione al bilancio.

I membri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Fatte salve le ipotesi contemplate dagli artt. 30 e 31 del d.lgs. 117/17 e successive modificazioni le cariche sono a titolo gratuito.

## **Titolo VI - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

#### **Art. 25 - Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore**

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto, nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione, integrando gli acronimi APS ed ETS.

#### **Art. 26 - Rimandi al codice civile e alla normativa di settore**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, al Codice Civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea degli Associati a maggioranza assoluta dei partecipanti.

#### **Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione**

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devolu-

zione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

A tal fine l'Assemblea degli Associati nominerà un liquidatore con le modalità previste dall'art. 16 del presente statuto.

#### **Art. 28 - Norma transitoria.**

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento dell'iscrizione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.

Lo Statuto attuale dell'Associazione (recante i requisiti Onlus di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/1997) rimarrà pertanto in vigore fino a quando, in base alla disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 117 del 2017 e come ulteriormente chiarito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 31.05.2019, all'Associazione continuerà ad applicarsi il regime Onlus di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997.

Pertanto, l'efficacia delle modifiche statutarie di adeguamen-

to al D.Lgs. n. 117 del 2017 è subordinata alla decorrenza del  
termine di cui all'art. 104 comma 2 del D.Lgs. n. 117 del  
2017.

In originale firmato:

Michelangelo Fessia

NOTAIO ALESSANDRO PARATO

\*\*\*\*\*

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA A SENSI DI LEGGE ESTESA**

**PER PAGINE**

**TORINO, LI'**

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento cartaceo,  
ai sensi dell'articolo 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005  
n. 82, già modificato dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre  
2010 n. 235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per  
gli usi consentiti.

Torino, lì 14 GENNAIO 2026